



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 70 DEL 21/05/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRATICA SUAP N. 67/2025 PROT. N.5273 DEL 7/04/2025 AI SENSI DELL'ART.19 COMMA 3 DELLA LEGGE 241/1990 - COSTA ALESSANDRO

**IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Premesso che:

- i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, prestazione di servizi, localizzazione, realizzazione e trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività sono presentati telematicamente al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio ai sensi del DPR 07.09.2010, n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività produttive” ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito in L. 133/2008”;
- il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli Enti ed agli Uffici chiamati ad intervenire nel procedimento; ne acquisisce i pareri e nulla osta al fine dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (Titolo Unico);
- con Decreto sindacale n.24 del 29.09.2022 è affidato al Dr. Stefano Servidei l'incarico di Responsabile del Servizio Attività Economiche e Suap, ed in quanto tale risulta soggetto competente ad emanare il presente atto;

Vista la SCIA pratica SUAP n.67/2025 presentata in data 07/04/2025, protocollo n.5273, dal Sig. **COSTA Alessandro**, nato a Portoferraio (LI) il 29/12/1975, C.F. CSTL-SN75T29G912J, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale a Campo nell'Elba (LI) in Via della Costa Nera n.823 – Partita IVA n.02067260493, con la quale si dichiara l'avvio dell'attività stagionale di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini, svolta su immobile identificato al catasto urbano Foglio 32 Particella 728 sub. 601;

Dato atto che:

- tale attività è disciplinata all'art.27 del vigente Regolamento comunale sulla gestione del demanio marittimo, approvato con atto di Consiglio Comunale n.5 del 15.03.2023;
- su richiesta di specifico parere di competenza, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio ha comunicato al SUAP, con nota prot. n.7841 del 20/05/2025, che:

“l'immobile dove il richiedente ha dichiarato di svolgere l'attività oggetto di istanza, non risulta avere una destinazione urbanistica compatibile con l'attività (C6 – garage) e la proprietà risulta essere diversa dal titolare della ditta che effettua il noleggio” ;

Vista l'istruttoria espletata e la documentazione allegata alla SCIA registrata sul portale STAR n.67/2025 identificativo di pratica SUAP;

Considerato che le carenze dei presupposti e dei requisiti riscontrate non consentono l'esercizio dell'attività di cui alla SCIA presentata, pratica SUAP 67/2025, in quanto l'immobile dove è stato dichiarato lo svolgimento dell'attività non risulta essere conforme

a quanto stabilito all'art.27 del vigente Regolamento comunale sulla gestione del demanio marittimo e non è stato, peraltro, presentato il titolo di disponibilità del bene;

Atteso che l'art.19 comma 3 della L. 241/1990 dispone: "...L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa...";

Visti:

- l'art. 38 del D.L. 25/06/2008 n. 112,
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160,
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art 107,

Fatti salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali;

ORDINA

al Sig. Costa Alessandro, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale sopra identificata, il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini, di cui alla SCIA Pratica SUAP n.67/2025, prot. n.5273 del 07/04/2025.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata all'interessato a mezzo PEC: aleelba@pec.it, e trasmessa in copia alla Comando di Polizia Municipale del Comune di Campo nell'Elba ed alla Capitaneria di Porto c/o delegazione di spiaggia di Campo nell'Elba.

INFORMA

che, in applicazione del disposto dell'art.3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art.8 DPR 1199/71 o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art.2 e seguenti della Legge 1034/71 (rispettivamente 120 e 60 giorni).

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)